

Nota circa gli spostamenti nella “zona arancione”

Milano, 27 novembre 2020

Gli aggiornamenti rispetto all'ultima versione del documento sono riportati in azzurro.

Il Ministro della Salute con provvedimento promulgato in data odierna e valevole da domenica 29 novembre, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone arancioni”.

L'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l'art. 1 dello stesso DPCM.

L'art. 1 c. 9 lettera p stabilisce che *“l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”*.

L'art. 1 c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni permettono anche la celebrazione della Cresima nelle modalità indicate dalla [Nota del 3 settembre scorso](#).

Lo stesso art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone arancioni” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono vietati anche gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo sussista una delle motivazioni già indicate oppure lo spostamento sia necessario “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”.

Pertanto, i fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell'aula liturgica e seguendo i Protocolli. Potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione.

Per raggiungere una chiesa della stessa Comunità Pastorale possono varcare i confini del proprio Comune. La Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.

I sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero [tra Comuni diversi](#), potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale “comprovate esigenze lavorative”.

Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, [possono raggiungere il luogo in cui prestano servizio anche se diverso dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione](#). Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la

propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale "comprovate esigenze lavorative".

“Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19” (Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020).

I fedeli che abitano nello stesso Comune del luogo in cui si celebra un Battesimo, una Cresima, una Prima Comunione, un matrimonio o un funerale possono liberamente parteciparvi.

I genitori del catecumeno, del comunicando o del cresimando nonché i nubendi possono raggiungere il luogo della celebrazione anche se sito in Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all’interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Per i funerali, solo i parenti più stretti possono varcare i confini del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere il luogo della celebrazione.

Il Codice ATECO dell’attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate dal DPCM del 3 novembre 2020. Pertanto, i dipendenti dell’attività istituzionale delle Parrocchie (come sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro, anche se sito in Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, indicando nella causale dell’autodichiarazione le “comprovate esigenze lavorative”.

Ugualmente, tutti i volontari della Parrocchia a servizio della sua attività istituzionale (sacristi, segretari, operatori Caritas...) se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra Comuni diversi nel tragitto dalla loro abitazione alla chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale l’espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.

Alleghiamo modelli di autodichiarazione che sarà necessaria solo per gli spostamenti tra Comuni diversi.